SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 febbraio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DECRETO 29 dicembre 2003, n. **391.**

Regolamento recante la modifica del criterio di classificazione dei laghi di cui all'allegato 1, tabella 11, punto 3.3.3, del decreto legislativo n. 152 del 1999 . . . . Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2003.

Proclamazione del 2004 quale «anno del cuore» . . . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 3 febbraio 2004.

Conferimento di beni immobili patrimoniali dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178. (Decreto n. 12605) . . . . Pag. 7

Ministero della salute
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2003.

Modifica del provvedimento 9 giugno 2001 concernente l'inserimento del medicinale «Gemtuzumab ozogamicin» (Mylotarg) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della leucemia mieloide acuta, CD33 positiva, in prima recidiva dopo chemioterapia convenzionale . . . . Pag. 11

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2003.

Esclusione del medicinale «Infliximab» (Remicade) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648 . . . . Pag. 12

ORDINANZA 29 dicembre 2003.

Misure di polizia veterinaria per la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate . . . . Pag. 12

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 21 gennaio 2004.

Libero ingresso nei giorni 28 e 29 febbraio 2004, in occasione della manifestazione dedicata alle «Giornate Campania Artecard» nelle sedi espositive della Campania. . . . . Pag. 13

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 28 gennaio 2004.

Revoca del decreto 15 febbraio 1999, n. 30885, relativo al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari. (Decreto n. 35945). Pag. 13

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 30 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Italia Servizi 1989 a r.l.», in Casalecchio di Reno . . . . Pag. 14

DECRETO 30 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «C.E.F.A.L. Cooperativa Emiliana Finanziamenti Assicurazioni Lavoratori a r.l.», in Bologna. . . . . Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Aulla . . . . Pag. 15

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Firenze 3 . . . . Pag. 16

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Lucca . . . . Pag. 16

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cuneo. . . . . Pag. 17

DECRETO 10 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia . . . . Pag. 17

Agenzia del territorio

DECRETO 27 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare di Schio dell'Ufficio provinciale di Vicenza . . . . Pag. 18

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova. . . . . Pag. 18

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo. . . . . Pag. 19

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia . . . . Pag. 19

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi . . . . Pag. 20

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese . . . . Pag. 20

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano . . . . Pag. 21

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi . . . . Pag. 21

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Asti . . . . Pag. 22

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del Verbano-Cusio-Ossola . . . . Pag. 22

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano . . . . Pag. 23

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2004.

Autorizzazione alla Mondial Assistance Italia S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa ai rischi non connessi all'assistenza compresi nel ramo 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari) di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 2242). . . . . Pag. 24

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2004.

Decadenza della Commercial Union Italia S.p.a., in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2243). Pag. 24

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2004.

Decadenza della Commercial Union Italia S.p.a., in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni e dell'attività riassicurativa nei rami vita. (Provvedimento n. 2244). . . . . Pag. 25

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 29 settembre 2003.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) potenziamento infrastrutturale tratta ferroviaria Genova Voltri-Genova Brignole. (Deliberazione n. 79/2003) Pag. 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 5 febbraio 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 30

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna, recante lo statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000 . Pag. 30

Ministero delle attività produttive: Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Aurora Società fiduciaria e di revisione e certificazione contabile a r.l.», in Cesena . . . . Pag. 30

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Approvazione del nuovo regolamento delle attività istituzionali dell'Enasarco. Pag. 30

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo:

Aumento del capitale sociale di «Po Vita assicurazioni S.p.a.», in Parma . . . . Pag. 30

Cambio della denominazione sociale di «Ticino Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni Società per Azioni» (in breve «Ticino Assicurazioni S.p.a.»), in Roma. Pag. 31

Ufficio territoriale del governo di Trieste: Ripristino di cognomi in forma originaria . . . . Pag. 31

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano: Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 31

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia: Comunicati concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 31

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, recante: «Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2004). Pag. 32

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 29 dicembre 2003, n. **391.**

Regolamento recante la modifica del criterio di classificazione dei laghi di cui all'allegato 1, tabella 11, punto 3.3.3, del decreto legislativo n. 152 del 1999.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, che reca disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, ed in particolare l'articolo 5 che prevede l'obbligo di identificare la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1 del medesimo decreto;

Vista la tabella 11, punto 3.3.3, dell'allegato 1 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, che definisce la metodologia per la classificazione dello stato ecologico dei laghi;

Vista la nota prot. n. PG./221183529 del 10 luglio 2002, del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA), che rappresenta la difficoltà sull'applicazione del citato criterio di classificazione dello stato ecologico dei laghi, ritenendo che la scala adottata esclude situazione di qualità delle acque lentiche;

Vista la nota dell'IRSA del 25 novembre 2002, prot. n. PG./2211 85175, con la quale è proposta la modifica del punto 3.3.3 dell'allegato 1 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, basata sull'introduzione di due tabelle a doppia entrata, per la valutazione del livello per l'ossigeno e per il fosforo totale, e di una tabella di normalizzazione delle classi ottenute per i singoli parametri;

Ritenuto che la metodologia proposta dall'IRSA sia in grado di risolvere le difficoltà emerse dall'applicazione dell'attuale metodologia, anche a seguito della verifica effettuata dall'IRSA stessa ai fini della sua validità;

Considerato che in senso favorevole sulla proposta dell'IRSA si sono espressi l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con nota del 5 marzo 2003, prot. 10062/LA.12 e l'Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT) con nota del 20 marzo 2003, prot. 5599;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella 11 punto 3.3.3 dell'allegato 1 del citato decreto con la proposta dell'IRSA;

Visto, altresì, l'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, che consente di emanare regolamenti, di modifica degli allegati al decreto medesimo per adeguarli a sopravvenute esigenze;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 24 luglio 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per atti normativi, nell'adunanza del 15 dicembre 2003;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota UL/2003/9271 del 17 dicembre 2003;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La tabella 11, punto 3.3.3, dell'allegato 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e disposizioni, è modificata dall'allegato del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 dicembre 2003

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 136

ALLEGATO *A*

3.3.3. CLASSIFICAZIONE.

Al fine di una prima classificazione dello stato ecologico dei laghi viene valutato lo stato trofico utilizzando la tabella 11*a* per l'individuazione del livello da attribuire alla trasparenza e alla clorofilla «a». L'attribuzione del livello per l'ossigeno disciolto e il fosforo totale viene effettuata rispettivamente attraverso le tabelle a doppia entrata 11b e 11c.

Lo stato ecologico è ottenuto sommando i livelli dei singoli parametri, deducendo la classe finale dagli intervalli definiti dalla tabella 11d.

Tabella 11a - Individuazione dei livelli per la trasparenza e la clorofilla.

PARAMETRO	LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5
Trasparenza (m) (valore minimo)	> 5	≤ 5	≤ 2	≤ 1,5	≤ 1
Clorofilla a (µg/l) valore massimo)	< 3	≤ 6	≤ 10	≤ 25	> 25

Tabella 11b - Individuazione del livello per l'ossigeno (% saturazione).

VALORE MINIMO IPOLIMNICO NEL PERIODO DI MASSIMA STRATIFICAZIONE	VALORE A 0 m NEL PERIODO DI MASSIMA CIRCOLAZIONE: > 80	≤ 80	≤ 60	≤ 40	≤ 20
> 80	1				
≤ 80	2	2			
≤ 60	2	3	3		
≤ 40	3	3	4	4	
≤ 20	3	4	4	5	5

Tabella 11c - Individuazione del livello per il fosforo totale ($\mu g/1$).

VALORE MASSIMO RISCONTRATO	VALORE A 0 m NEL PERIODO DI MASSIMA CIRCOLAZIONE: < 10	≤ 25	≤ 50	≤ 100	> 100
< 10	1				
≤ 25	2	2			
≤ 50	2	3	3		
≤ 100	3	3	4	4	
> 100	3	4	4	5	5

Tabella 11d. Attribuzione della classe dello stato ecologico attraverso la normalizzazione dei livelli ottenuti per i singoli parametri.

Somma dei singoli punteggi	Classe
4	1
5-8	2
9-12	3
13-16	4
17-20	5

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 29 maggio 1999, n. 124 (S.O.).

— L'art. 5 del citato decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è il seguente:

«Art. 5 *(Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale).* — 1. Entro il 30 aprile 2003, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43, le regioni identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1.

2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)*, tenendo conto del carico massimo ammissibile ove fissato sulla base delle indicazioni dell'autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale per i corpi idrici sovraregionali, assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.

3. Al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2016 il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato "sufficiente" di cui all'allegato 1.

4. Le regioni possono motivatamente stabilire termini diversi per i corpi idrici che presentano condizioni tali da non consentire il raggiungimento dello stato "buono" entro il 31 dicembre 2016.

5. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di qualità ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il corpo idrico ha subìto gravi ripercussioni in conseguenza dell'attività umana che rendono manifestamente impossibile o economicamente insostenibile un significativo miglioramento dello stato qualitativo;

b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto non è perseguibile a causa della natura litologica ovvero geomorfologica del bacino di appartenenza;

c) l'esistenza di circostanze impreviste o eccezionali, quali alluvioni e siccità.

6. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 5, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché i medesimi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e fatto salvo il caso di cui al comma 5, lettera *b)*, non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente decreto in altri corpi idrici all'interno dello stesso bacino idrografico.

7. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonché le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.».

— La tabella 11, punto 3.3.3, dell'allegato 1 del citato decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che definisce la metodologia per la classificazione dello stato ecologico dei laghi, è la seguente:

«3.3.3. *Classificazione.* — Al fine di una prima classificazione dello stato ecologico dei laghi viene valutato lo stato trofico così come indicato in tabella 11. La classe da attribuire è quella che emerge dal risultato peggiore tra i quattro parametri indicati.

TABELLA 11

STATO ECOLOGICO DEI LAGHI

PARAMETRO	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4	CLASSE 5
Trasparenza (m) (valore minimo annuo)	> 5	≤ 5	≤ 2	≤ 1,5	≤ 1
Ossigeno ipolimnico (% di saturazione) (valore minimo annuo misurato nel periodo di massima stratificazione)	> 80%	≤ 80%	≤ 60%	≤ 40%	≤ 20%
Clorofilla «a» (µg/L) (valore massimo annuo)	< 3	≤ 6	≤ 10	≤ 25	> 25
Fosforo totale (P µg/L) (valore massimo annuo)	< 10	≤ 25	≤ 50	≤ 100	> 100

— L'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, è il seguente:

«4. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione del presente decreto sono stabilite negli allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli allegati al presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.».

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari.

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Nota all'art. 1:

— La tabella 11, punto 3.3.3, dell'allegato 1 del citato decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è riportata nelle note alle premesse.

04G0061

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2003.

Proclamazione del 2004 quale «anno del cuore».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera *a)*, riguardante i poteri di indirizzo del Presidente del Consiglio;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», con particolare riguardo all'art. 2 che prevede, quale finalità del Servizio sanitario nazionale, la tutela della salute tramite «la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e della comunità»;

Considerato che le malattie del cuore e delle arterie rappresentano la prima causa di morte nella popolazione giovane e la seconda causa, dopo i tumori, negli adulti;

Visto il Piano sanitario nazionale 2003-2005 che al punto 3.2 indica tra gli obiettivi generali la lotta contro le malattie cardiovascolari e cerebrovascolari;

Considerato che il Piano sanitario nazionale 2003-2005 correla la prevenzione delle malattie cardiovascolari alla promozione di corretti stili di vita;

Visto l'art. 2, lettera *b)* della legge 1° aprile 1999, n. 91, in base al quale il Ministero della sanità promuove iniziative di informazione volte a diffondere tra i cittadini la conoscenza di stili di vita corretti;

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riconosce la funzione delle associazioni per il volontariato aventi la finalità di conseguire i fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che l'Associazione Conacuore, che coordina tutte le associazioni di volontariato nel settore delle patologie cardiache, ha fatto pervenire formale richiesta per la proclamazione del 2004 quale «anno del cuore»;

Visto il piano delle iniziative da realizzare nell'anno 2004;

Considerato che tale genere di iniziative graverà su specifiche fonti di finanziamento, di cui all'unito allegato;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 5 dicembre 2003;

Sulla proposta del Ministro della salute;

EMANA
la seguente direttiva:

Il 2004 è proclamato «anno del cuore». Le amministrazioni pubbliche e gli organismi di volontariato si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a promuovere per l'anno 2004, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e prevenzione, la tutela della salute del cuore.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 72

04A01367

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 2004.

Conferimento di beni immobili patrimoniali dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178. (Decreto n. 12605).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che stabilisce che l'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della società costituita in base al successivo comma secondo e denominata CONI Servizi S.p.A.;

Visto altresì il citato art. 8, comma 6, che prevede che entro tre mesi dalla prima assemblea della menzionata società per azioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del relativo patrimonio sociale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali del 25 febbraio 2003, con il quale la Ernst & Young Financial - Business Advisors S.p.a. è stata designata quale valutatore ai sensi del predetto art. 8, comma 6;

Vista la relazione del 16 giugno 2003 della Ernst & Young Financial - Business Advisors S.p.a., designata quale soggetto per effettuare la stima del patrimonio sociale della CONI Servizi S.p.A., ai sensi del predetto sesto comma del citato art. 8;

Visto il predetto art. 8, comma 6, che prevede che, qualora il risultato della stima si riveli insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla CONI Servizi S.p.A.;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'individuazione di beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire in proprietà alla CONI Servizi S.p.A., ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178;

Sentito il Ministero per i beni e le attività culturali che con nota del 22 gennaio 2004, prot. GP 2903, ha espresso parere favorevole al conferimento dei beni immobili oggetto del presente decreto nel rispetto delle prescrizioni in essa contenute;

Ravvisata l'opportunità di individuare tra gli immobili da conferire in proprietà alla CONI Servizi S.p.A. quelli facenti parte del complesso del Foro Italico, in Roma, non aventi requisiti storico-artistici e quindi suscettibili di alienazione ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze del 20 aprile 2001, nonché gli ulteriori immobili indicati con nota dell'Agenzia del demanio del 30 dicembre 2003, prot. n. 2003/50081/DA, integrata con nota del 27 gennaio 2004, prot. n. 2004/3402/DA;

Tenuto conto della relazione di stima dell'Agenzia del territorio del 30 dicembre 2003, prot. n. 103607 relativa ai beni immobili facenti parte del complesso del Foro Italico, in Roma, così come riportati nei punti da 1 a 7 dell'elenco allegato *sub A* al presente decreto, rilasciata per la valutazione dei beni dello Stato ai fini della formazione del patrimonio sociale di CONI Servizi S.p.A., posta in essere con specifiche modalità attuative secondo speciale legislazione;

Tenuto conto della relazione di stima dell'Agenzia del demanio del 30 dicembre 2003, prot. n. 2003/50081/DA, integrata con nota del 27 gennaio 2004, prot. n. 2004/3402/DA, relativa agli ulteriori beni immobili da conferire in proprietà alla CONI Servizi S.p.A., così come riportati nei punti 8 e 9 dell'elenco allegato *sub A* al presente decreto, rilasciata per la valutazione dei beni dello Stato ai fini della formazione del patrimonio sociale di CONI Servizi S.p.A., posta in essere con specifiche modalità attuative secondo speciale legislazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono conferiti in proprietà alla CONI Servizi S.p.A. i beni immobili patrimoniali dello Stato risultanti dall'elenco riportato all'allegato *sub A*, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato *sub B*, allegati che costituiscono entrambi parte integrante del presente decreto. Eventuali ulteriori precisazioni o rettifiche catastali potranno essere rese con apposito decreto direttoriale da parte dell'Agenzia del territorio, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

I valori di conferimento e di iscrizione nel bilancio della CONI Servizi S.p.A. dei beni conferiti ai sensi dell'art. 1 sono pari al valore determinato dall'Agenzia del territorio per i beni indicati nei punti da 1 a 7 e dall'Agenzia del demanio per quelli indicati nei punti 8 e 9, valori riportati a margine dei beni conferiti dell'elenco allegato *sub A* al presente decreto.

Art. 3.

Per il periodo di sei mesi decorrente dalla data di emanazione del presente decreto, permane in capo all'Agenzia del demanio la gestione dei beni oggetto di conferimento, di cui ai punti 8 e 9 dell'elenco allegato *sub A*. A tal fine, CONI Servizi S.p.A. stipula con l'Agenzia del demanio un contratto di gestione dei suddetti beni.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2004

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 178

ALLEGATO *A*

Beni immobili da conferire a CONI Servizi S.p.A.

Beni immobili	Ubicazione e riferimenti catastali	Valori di conferimento
1. Stadio Olimpico	Roma - piazza G. de Martino, viale delle Olimpiadi. CF: foglio 247, particelle 3, 4, E, 25, 49, 50, 51, 52.	€ 138.703.000,00
2. Palazzina	Roma - via Monti della Farnesina, 29/41. CF: foglio 246, particella 6, subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.	€ 646.000,00
3. Villetta	Roma - viale dei Gladiatori, 12. CF: foglio 391, particella 68, subalterno 1, particelle 16-38; foglio 391, particelle 51, 52.	€ 626.000,00
4. Le Casacce	Roma - via della Pallacanestro, 19 – 19/A. CF: foglio 389, particelle 12, 18, 36; foglio 247, particella 26.	€ 1.227.000,00
5. Terreni e residue aree patrimoniali	Roma - viale dello Stadio Olimpico. CT: foglio 389, particelle 8, 9, 10, 11, 28, 78, 80, 82.	€ 1.227.000,00
6. Terreni con vivai	Roma - località Foro Italico. CT: foglio 247, particelle 1, 2, 6, 27, 40; foglio 389, particelle 2, 3, 14, 15, 16, 29, 32, 34, 62, 72, 74, 76, 79, 81; foglio 391, particelle 30, 31, 32, 85, 98; foglio 394, particella 1. CF: foglio 389, particelle 4, 5, 30, 31, 33, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90; foglio 391, particelle 66, 118, 119, 120, 121.	€ 3.486.000,00
7. Capannoni	Roma - via Monti della Farnesina. CF: foglio 230/particelle 36, 37, 115, 116; foglio 230 particella 39 sub 501; foglio 230 particella 41 sub 2; foglio 230 particella 114 sub 1, 2 e 3; foglio 246, particelle 22, 32, 153; foglio 246 particella 1 sub 1, 2, 3, 4, 5. CT: foglio 246 particelle 24, 34, 61, 63, 69, 75, 154; foglio 230 particella 184.	€ 6.585.000,00
8. Terreni nel comune di Chieti	Chieti – via Masci CT: foglio 37 particelle 1, 17, 19, 20 parziale, 20/a parziale, 45, 87, 411, 412, 559, 560, 561.	€ 5.061.277,61
9. Compendio minerario dell'Isola d'Elba	<u>Isola d'Elba - Rio Marina</u> CT: località Castagno, foglio 4 particella 633; località Vallevecchia, foglio 6 particella 205; località Fosso Baccetti, foglio 7 particella 18; località Fornacelle, foglio 7 particelle 79, 81, 99, da 102 a 130, da 132 a 135, 137, da 139 a 143, da 147 a 150, 152, da 154 a 159, da 162 a 164, da 170 a 174, 261, 262, 286, 297; foglio 9 particella 11; foglio 7 particelle 272, 296; località Termine, foglio 7 particelle 169, da 402 a 404; località Sassera, foglio 8 particelle 39, 287, 299; località Conche, foglio 8 particelle 195, da 202 a 204, da 207 a 211, 246, 300, 301; foglio 9 particelle 20, 21, 138, 187, 188, 191; foglio 10 particelle da 1 a 5, 11, 14, 15, 151, 170, 171, 214, 252, 253; località Rio Albano, foglio 8 particelle 248, 251; foglio 9 particelle 43, 44, da 51 a 54, da 57 a 63, 68, 73, 80, 81, 83, da 117 a 119, 126, 130, 133, 134, 141, 143, 148, da 162 a 164, 166, da 176 a 184, 186, 192; località Rio Albano, foglio 9 particelle da 1 a 7, 12, 27, da 31 a 35, 37, da 46 a 49, 56, da 64 a 67, da 69 a 72, da 74 a 76; 79, 81, 125, 128, 129, 132, 149, 155, 157, 161, 167, da 170 a 172, 186, foglio 11 particelle 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 61; località Dormentorio, foglio 9 particelle 42, 45;	

Beni immobili da conferire a CONI Servizi S.p.A. (segue)

Beni immobili	Ubicazione e riferimenti catastali	Valori di conferimento
9 (segue). Compendio minerario dell'Isola d'Elba	località Topinetti, foglio 9 particelle 55, 139, 140, 142, da 144 a 147, da 150 a 154, 156, 157, 168; località Puppaio, foglio 9 particella 78; località Calaseregola, foglio 9 particella 120; località Giove, foglio 10 particelle 215 parte, 216 parte; foglio 11 particelle 41, 45, 46, 52, 55, 60; foglio 12 particelle 22, 27, 31, 32, 174, 175; località Piè D'Ammone, foglio 12 particelle da 14 a 17, da 19 a 21, 24, da 87 a 89, da 91 a 94, da 96 a 103, 105, da 107 a 113, 129, 131; foglio 13 particella 132, 168; località Miniera Rio Marina, foglio 12 particelle 33, 77, 194, 221 parte; foglio 13 particelle 1, 4, 27 parziale, 47, 49, 56, da 61 a 66, 88, 90, 96, 121, 122, 150; località Valle Giove, foglio 12 particella 221 parte; foglio 13 particelle 2, 24, 55, 89, 92, 94, 95, 124; località Fosso del Giovenco, foglio 13 particella 3, da 7 a 11; località Vigneria, foglio 13 particelle 21, 23, 38, 42, 46, da 67 a 70, 72, 73, 75, 76, da 78 a 82, da 85 a 87, 156, 158, 159, da 163 a 165; località Bagno, foglio 13 particella 107; località Valle del Riale, foglio 15 particelle 191, 193, 196; località Monte Fico, foglio 15 particella 501; foglio 16 particelle 60, 64, 73, 79, 82, 84, 91, 92; località Grottaione, foglio 16 particelle 148, 157, 164, 171, 184, 189, 211, 275; località Porticciolo, foglio 17 particelle 239, 268, 533; località Caligna Armata, foglio 17 particelle 269, 270, da 272 a 275; località Tignitolo, foglio 17 particelle 299, 329; località Mezzo Ortano, foglio 17 particella 328; località Ortano, foglio 17 particelle da 365 a 367; foglio 17 particella 573; foglio 20 particelle 45, 79; località Terranera, foglio 21 particelle 158, 163, 165; CF: località Rio Marina, foglio 14 particelle 90, 113, 125, 164, 171, 172, 275, 276, 277, 512; <u>Isola d'Elba – Rio dell'Elba</u> CT: località Val di Catone, foglio 9 particelle 332, 365, 366, 395, 445, 487, 488, 490, 491, 527; <u>Isola d'Elba – Capoliveri</u> CT: località Valdana, foglio 14 particella 1; località Capoliveri, foglio 20 particella 63; foglio 20 particella 64; località Sassi Neri, foglio 27 particelle 24, 25; foglio 28 particelle 42, 43; località Innamorata, foglio 29 particelle 64, 155, 156, da 182 a 190, da 229 a 232, da 235 a 237, 244, 274, 300; località Vallone, foglio 30 particelle 37, 60, 65; foglio 31 particelle 2, 13, 18; foglio 33 particelle 30, 32, 64, 65; foglio 34 particelle da 1 a 4; località Ginevro, foglio 36 particelle 33 parziale, 34, 37 parziale, 38; <u>Isola d'Elba – Porto Azzurro</u> CT: località Terranera, foglio 15 particelle 236, 308, 309, da 454 a 456; località Capo Bianco, foglio 15 particelle 238, 240, 249, 250, da 280 a 282; località Terra Nera, foglio 15 particelle 316, 324, 368, 369; foglio 15 particelle 376, 377.	€ 86.663.269,00
	Valore complessivo	€ 244.224.546,61

ALLEGATO *B*

Prescrizioni su beni immobili da conferire a CONI Servizi S.p.A.

1. Stadio Olimpico	-
2. Palazzina	-
3. Villetta	-
4. Le Casacce	-
5. Terreni e residue aree patrimoniali	-
6. Terreni con vivai	-
7. Capannoni	per quanto riguarda l'edificio appartenente al complesso dei Casermaggi (via Monti della Farnesina n° 3), dovrà essere concordato con la competente Soprintendenza, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 283/2000, un piano di conservazione e di utilizzazione, tenendo altresì conto degli accordi intercorsi a suo tempo con il CONI in base ai quali detto edificio dovrebbe ospitare il Comando dei Carabinieri attualmente insediato presso la Palazzina della Scherma.
8. Terreni nel comune di Chieti	-
9. Compendio minerario dell'Isola d'Elba	per quanto riguarda la particella 221 parte del foglio 12, comune di Rio Marina, la definizione della parte di area da conferire deve tenere conto della presenza dell'insediamento medievale in località Grassera; per quanto riguarda la particella 215 parte del foglio 10, comune di Rio Marina, la definizione della parte di area da conferire deve tenere conto della presenza, oltre che dei beni archeologici indicati dalla competente Soprintendenza, anche dei resti della Torre di Giove; per quanto riguarda la località Vallone, comune di Capoliveri, in considerazione della circostanza che nel sottosuolo sono ancora perfettamente conservate e visitabili le testimonianze del villaggio minerario di Calamita, non potranno essere effettuati interventi suscettibili di arrecare pregiudizio alla conservazione ed alla fruizione di queste ultime e a tal fine ogni eventuale progetto di opere deve essere verificato dalle competenti Soprintendenze.

04A01550

MINISTERO DELLA SALUTE

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2003.

Modifica del provvedimento 9 giugno 2001 concernente l'inserimento del medicinale «Gemtuzumab ozogamicin» (Mylotarg) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della leucemia mieloide acuta, CD33 positiva, in prima recidiva dopo chemioterapia convenzionale.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il proprio provvedimento datato 9 giugno 2001 concernente l'inserimento del medicinale «Gemtuzumab ozogamicin» (Mylotarg) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della leucemia mieloide acuta, CD33 positiva, in prima recidiva dopo chemioterapia convenzionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2001;

Atteso che tale provvedimento limitava l'erogabilità del Mylotarg ai pazienti di età compresa tra sessantacinque e settantacinque anni, e considerato che da tale data le conoscenze sull'impiego terapeutico del Mylotarg sono aumentate e non supportano più una relazione fra età e beneficio terapeutico e che non sussistono elementi clinici, né vi è alcun razionale biologico per limitare le applicazioni terapeutiche del Mylotarg ai pazienti anziani;

Ritenuto opportuno che singoli casi di LAM possano giovarsi del Mylotarg, indipendentemente dall'età;

Vista la propria deliberazione assunta in data 15 luglio 2003;

Dispone:

Nel provvedimento datato 9 giugno 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2001 citato in premessa, all'art. 2, nonché nell'allegato 1, che fa parte integrante dello stesso, alla voce «criteri di inclusione», viene eliminata l'espressione «pazienti di età compresa tra i sessantacinque e settantacinque anni».

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

Il Ministro della salute
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 19

04A01432

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2003.

Esclusione del medicinale «Infliximab» (Remicade) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il proprio provvedimento datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il proprio provvedimento datato 22 luglio 2002 concernente l'inserimento nel succitato elenco, del medicinale infliximab per il trattamento della spondilite anchilosante refrattaria alle terapie convenzionali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Considerato che, con decisione comunitaria EU/1/99/116/001-003 del 15 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 129/20 del 3 giugno 2003, la specialità medicinale Remicade (Infliximab) ha ottenuto l'estensione delle indicazioni terapeutiche per la stessa indicazione terapeutica che aveva determinato l'inserimento nel succitato elenco;

Vista la propria deliberazione assunta in data 10-11 giugno 2003;

Dispone:

Il medicinale INFLIXIMAB è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

Il Ministro della salute
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 20

04A01433

ORDINANZA 29 dicembre 2003.

Misure di polizia veterinaria per la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche;

Vista l'ordinanza del Ministero della sanità 2 settembre 1996, concernente misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e la necrosi ematopoietica infettiva dei pesci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263;

Vista la decisione della Commissione europea 2001/183/CE del 22 febbraio 2001, che stabilisce i piani di campionamento ed i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la decisione 92/532/CEE;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute 11 ottobre 2001, concernente misure di polizia veterinaria per la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate;

Considerato che la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate può costituire un rischio per la diffusione di talune malattie dei pesci;

Ravvisata quindi la necessità che pesci e uova embrionate destinate alla semina in acque pubbliche soddisfino determinati requisiti sanitari;

Considerato altresì che per prevenire la diffusione delle malattie dei pesci, e in particolare della necrosi ematopoietica infettiva e della setticemia emorragica virale, occorre prevedere una certificazione speciale;

Ordina:

Art. 1.

1. La disposizione di cui al comma 1, art. 3, dell'ordinanza ministeriale 11 ottobre 2001, è prorogata fino al 30 giugno 2005.

2. Tale termine si applica anche alla disposizione di cui all'art. 4 della citata ordinanza.

3. La presente ordinanza entra immediatamente in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 dicembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 17

04A01366

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 21 gennaio 2004.

Libero ingresso nei giorni 28 e 29 febbraio 2004, in occasione della manifestazione dedicata alle «Giornate Campania Artecard» nelle sedi espositive della Campania.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002, concernente la ricostituzione del comitato biglietti ingresso musei;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2002 e successivo decreto ministeriale 15 dicembre 2003 relativo all'istituzione di formule di ingresso agevolato nei musei della Campania;

Vista la nota n. 8671 del 5 dicembre 2003 con la quale la Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Campania, d'intesa con l'assessorato ai beni culturali della regione ha riproposto anche per il 2004 la realizzazione del progetto «Giornate Campania Artecard» consentendo il libero ingresso nelle sedi espositive della regione incluse nella rete «Artecard» nei giorni 28 e 29 febbraio 2004;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione del 10 dicembre 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nei giorni 28 e 29 febbraio 2004, in occasione della manifestazione dedicata alle «Giornate Campania Artecard» è consentito il libero ingresso nel Museo di Capodimonte, Museo di San Martino, Castel Sant'Elmo, Museo Pignatelli Cortes e Duca di Martina, di Napoli, Palazzo Reale e Parco di Caserta, incluse nel progetto di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 2002 e successivo decreto ministeriale 15 dicembre 2003, citati in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 gennaio 2004

Il direttore generale: SERIO

04A01429

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 gennaio 2004.

Revoca del decreto 15 febbraio 1999, n. 30885, relativo al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari. (Decreto n. 35945).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 con il quale sono state definite le tariffe poste a carico degli enti richiedenti il predetto riconoscimento ufficiale;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1999, n. 30885, con il quale la ditta Agronomica S.r.l., con sede legale in Bologna, via G. Marconi n. 3, è stata riconosciuta idonea a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo n. 300/1999;

Vista l'istanza presentata in data 9 gennaio 2004 con la quale la ditta in questione ha chiesto la revoca del riconoscimento a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;

Decreta:

Articolo unico

1. Il riconoscimento concesso a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari alla ditta Agronomica S.r.l., con sede legale in Bologna, via G. Marconi n. 3, con decreto ministeriale 15 febbraio 1999, n. 30885, è revocato.

2. Il decreto ministeriale 15 febbraio 1999, n. 30885, di cui al comma 1 è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A01434

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Italia Servizi 1989 a r.l.», in Casalecchio di Reno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale ispettivo del 14 novembre 2000 nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'Ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Italia Servizi 1989 a r.l.» con sede in Casalecchio di Reno (Bologna);

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative del 1° ottobre 2003;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Italia Servizi 1989 a r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Luigi Moruzzi, in data 21 luglio 1989, repertorio n. 49741/7320, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 4015/243474.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Bologna, 30 gennaio 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A01362

DECRETO 30 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «C.E.F.A.L. Cooperativa Emiliana Finanziamenti Assicurazioni Lavoratori a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale ispettivo del 26 ottobre 1994 nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «C.E.F.A.L. Cooperativa Emiliana Finanziamenti Assicurazioni Lavoratori a r.l.» con sede in Bologna;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «C.E.F.A.L. Cooperativa Emiliana Finanziamenti Assicurazioni Lavoratori a r.l.» con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Paolo Bonoli in data 12 gennaio 1981, repertorio n. 9661/3162, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 3400/183405.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 30 gennaio 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A01363

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Aulla.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 19 gennaio 2004, con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Aulla ha comunicato che nella giornata del 16 gennaio 2004, l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata, a causa dello sciopero nazionale;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 28 gennaio 2004, prot. n. 62/04 GAR ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Aulla il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 gennaio 2004

Il direttore regionale f. f.: PETRERA

04A01443

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Firenze 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 26 gennaio 2004, prot. n. 2416, con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Firenze 3 ha comunicato che nella giornata del 16 gennaio 2004, l'Ufficio è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata, a causa dello sciopero nazionale;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 28 gennaio 2004, prot. n. 67/04 GAR ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Firenze 3 il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 gennaio 2004

Il direttore regionale f. f.: PETRERA

04A01444

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 26 gennaio 2004, con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Lucca ha comunicato che nella giornata del 16 gennaio 2004, l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata, a causa dello sciopero nazionale;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 28 gennaio 2004, prot. n. 66/04 GAR ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Lucca il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 gennaio 2004

Il direttore regionale f. f.: PETRERA

04A01445

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Cuneo in data 19 gennaio 2004, prot. n. 12783, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del medesimo ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali nazionali per il giorno 16 gennaio 2004;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 21 gennaio 2004, prot. n. 36/04;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 16 gennaio 2004 regione Piemonte: Ufficio provinciale di Cuneo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A01448

DECRETO 10 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia nel giorno 5 gennaio 2004 per guasto tecnico;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia nel giorno 5 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 febbraio 2004.

Il direttore regionale: ORSI

04A01546

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 27 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare di Schio dell'Ufficio provinciale di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere del 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Vicenza del 12 gennaio 2004, n. 304/04 di protocollo e l'allegata comunicazione della sezione staccata di Schio del medesimo ufficio, con la quale si comunica il mancato funzionamento nei giorni 8 e 9 gennaio 2004 dei servizi di pubblicità immobiliare di Schio;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Schio è da attribuirsi al trasferimento presso la nuova sede;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto con nota datata 7 gennaio 2004, n. 11239;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento nei giorni 8 e 9 gennaio 2004 dei servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Schio dell'ufficio provinciale di Vicenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 27 gennaio 2004

Il direttore regionale: CIERI

04A01442

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 372 del 19 gennaio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Mantova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 16 gennaio 2004 ad esclusione della sezione staccata di Castiglione delle Siviere;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 23 gennaio 2004, prot. n. 114, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova, nel giorno 16 gennaio 2004 ad esclusione della sezione staccata di Castiglione delle Siviere.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 2 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A01340

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota del 16 gennaio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Bergamo, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 16 gennaio 2004;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 22 gennaio 2004, prot. n. 94, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo, nel giorno 16 gennaio 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 2 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A01341

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte del conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 371 del 13 gennaio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 9 gennaio 2004, con le seguenti modalità: sospensione del servizio di visura/certificazione, accettazione volture e procedura Pregeo dalle ore 11 alle ore 12 nella sede di Brescia e sospensione totale del Servizio di pubblicità immobiliare (erogazione del servizio al pubblico) dalle ore 11 alle ore 12 nella sezione staccata di Breno;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - sospensione del servizio di visura/certificazione, accettazione volture e procedura Pregeo dalle ore 11 alle ore 12 nella sede di Brescia e sospensione totale del Servizio di pubblicità immobiliare (erogazione del servizio al pubblico) dalle ore 11 alle ore 12 nella Sezione staccata di Breno - è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea sindacale indetta dalla RDB/CUB della maggior parte del personale tenutasi dalle ore 11 alle ore 12 tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 21 gennaio 2004, prot. n. 87, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 9 gennaio 2004 e precisamente la sospensione del servizio di visura/certificazione, accettazione volture e procedura Pregeo dalle ore 11 alle ore 12 nella sede di Brescia e la sospensione totale del servizio di pubblicità immobiliare (erogazione del servizio al pubblico) dalle ore 11 alle ore 12 nella sezione staccata di Breno;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

040A1337

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 64 del 9 gennaio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 9 gennaio 2004, dalle ore 11 alla fine dell'orario di lavoro.

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea sindacale indetta dalla RDB/CUB, della maggior parte del personale tenutasi dalle ore 11 fino alla fine dell'orario di lavoro, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 21 gennaio 2004 prot. n. 86, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 9 gennaio 2004 dalle ore 11 fino alla fine dell'orario di lavoro.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A01338

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 189 del 9 gennaio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con La quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 9 gennaio 2004, dalle ore 11 alle ore 14;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea sindacale indetta dalla RDB/CUB, della maggior parte del personale tenutasi dalle ore 11 alle ore 14, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 23 gennaio 2004, prot. n. 109, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 9 gennaio 2004 dalle ore 11 alle ore 14.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A01339

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 27906 del 21 gennaio 2004 del direttore dell'ufficio provinciale di Milano, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 9 gennaio 2004 dalle ore 9 alle ore 12;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea sindacale RDB/CUB, della maggior parte del personale tenutasi dalle ore 9 alle ore 12, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 23 gennaio 2004, prot. n. 116, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano, nel giorno 9 gennaio 2004 dalle ore 9 alle ore 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A01342

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 139 del 15 gennaio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nei giorni 14 e 15 gennaio 2004, dalle ore 11 alla fine dell'orario di lavoro.

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea sindacale indetta dalla CGIL sede provinciale, della maggior parte del personale, tenutasi dalle ore 11 fino al termine dell'orario di lavoro, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 21 gennaio 2004, prot. n. 81, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nei giorni 14 e 15 gennaio 2004 dalle ore 11 fino al termine dell'orario di lavoro.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A01446

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Asti in data 19 gennaio 2004, prot. n. 350, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali del medesimo Ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali nazionali per il giorno 16 gennaio 2004;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 21 gennaio 2004, prot. n. 34/2004;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio come segue: il giorno 16 gennaio 2004 regione Piemonte: Ufficio provinciale di Asti - servizi catastali;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A01447

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del Verbano-Cusio-Ossola.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale del Verbano-Cusio-Ossola in data 20 gennaio 2004, prot. n. 227, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del medesimo Ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali nazionali per il giorno 16 gennaio 2004;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 21 gennaio 2004, prot. n. 35/2004;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio come segue: il giorno 16 gennaio 2004, regione piemonte: Ufficio provinciale del Verbano-Cusio-Ossola;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A01449

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 11436 del 13 gennaio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Milano, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, nei giorni 22, 23 e 24 gennaio 2004 limitatamente al Servizio di pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano, limitatamente al suddetto Servizio di pubblicità immobiliare, è dipeso dalla sostituzione dei server del sistema informatico e successiva attività di test di ripristino sistemi, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 2 febbraio 2004, prot. n. 166, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano, nei giorni 22, 23 e 24 gennaio 2004 con esclusivo riferimento al Servizio di pubblicità immobiliare;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A01377

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2004.

Autorizzazione alla Mondial Assistance Italia S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa ai rischi non connessi all'assistenza compresi nel ramo 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari) di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 2242).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visti il decreto ministeriale 2 settembre 1993 con il quale Mondial Assistance Italia S.p.a. con sede in Milano, via Ampère, 30 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni ed i successivi provvedimenti Isvap;

Vista l'istanza in data 3 ottobre 2003 con la quale Mondial Assistance Italia S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa ai rischi non connessi all'assistenza compresi nel ramo 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari) di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 3 dicembre 2003;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 22 gennaio 2004;

Dispone:

La società Mondiai Assistance Italia S.p.a., con sede in Milano, via Ampère, 30, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa ai rischi non connessi all'assistenza compresi nel ramo 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari) di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2004

Il presidente: GIANNINI

04A01365

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2004.

Decadenza della Commercial Union Italia S.p.a., in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2243).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 9 dicembre 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni rilasciata alla Commercial Union Italia S.p.a., con sede in Milano, viale Abruzzi n. 94, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il verbale della riunione del consiglio di amministrazione della Commercial Union Italia S.p.a. in data 3 dicembre 2003 che ha deliberato la rinuncia all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni 4 (corpi di veicoli ferroviari) e 5 (corpi di veicoli aerei);

Vista la lettera in data 16 dicembre 2003 con la quale la Commercial Union Italia S.p.a., in conformità con la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione, ha presentato istanza per la rinuncia espressa

all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni 4 (corpi di veicoli ferroviari) e 5 (corpi di veicoli aerei);

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Commercial Union Italia S.p.a., con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 4 (corpi di veicoli ferroviari) e 5 (corpi di veicoli aerei).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2004

Il presidente: GIANNINI

04A01492

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2004.

Decadenza della Commercial Union Italia S.p.a., in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni e dell'attività riassicurativa nei rami vita. (Provvedimento n. 2244).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni e dell'attività riassicurativa nei rami vita rilasciate alla Commercial Union Insurance S.p.a., con sede in Milano, viale Abruzzi n. 94, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il verbale della riunione del consiglio di amministrazione della Commercial Union Insurance S.p.a. in data 3 dicembre 2003 che ha deliberato la rinuncia all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 11 (responsabilità civile aeromobili) e dell'attività riassicurativa nei rami vita;

Vista la lettera in data 16 dicembre 2003 con la quale la Commercial Union Insurance S.p.a., in conformità con la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione, ha presentato istanza per la rinuncia espressa all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 11 (responsabilità civile aeromobili) e dell'attività riassicurativa nei rami vita;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 175/1995 e all'art. 54, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 174/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, la Commercial Union Insurance S.p.a., con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 11 (responsabilità civile aeromobili) e dell'attività riassicurativa nei rami vita.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2004

Il presidente: GIANNINI

04A01493

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2003.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) potenziamento infrastrutturale tratta ferroviaria Genova Voltri-Genova Brignole. (Deliberazione n. 79/2003).

IL COMITATO INTERMISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano indi-

viduati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, domandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle intrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico-Nord Europa» alla voce «Sistemi ferroviari» l'asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione) per il quale indica un costo complessivo di 4.379,555 Meuro e, a fronte di una disponibilità di 785,014 Meuro, una previsione di spesa nel triennio 2002-2004 di 246,350 Meuro;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006 che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera n. 121/2001, gli interventi che, per dimensione, incisività sul territorio e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figura l'asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione), articolato nelle tratte Ventimiglia-Genova e Genova-Milano;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007 che, tra l'altro, in ordine al primo programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo 2004-2007, tra le quali è incluso, nell'ambito dell'asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione), l'intervento «Voltri - Brignole»;

Vista la nota 24 settembre 2003, prot. STM/TF/GC.mt 432, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la relazione istruttoria sul «Potenziamento della tratta ferroviaria Genova Voltri - Genova Brignole», proponendo di approvare il progetto preliminare con prescrizioni;

Considerato che il suddetto intervento è ricompreso — con una stima di costo di 361,52 Meuro — nella tabella 3 allegata al contratto di programma 2001-2005, sottoscritto il 2 maggio 2001 dall'allora Ministro dei trasporti e della navigazione e dall'amministratore delegato della Società Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni;

Considerato che il primo *addendum* al citato contratto di programma, sul quale questo Comitato ha espresso il proprio definitivo parere con delibera 2 agosto 2002, n. 66, nell'allocare l'ulteriore apporto al capitale sociale di Ferrovie dello Stato S.p.a. recato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, destina all'intervento in questione un primo finanziamento di 10,80 Meuro;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che la proposta riguarda un primo intervento sul nodo ferroviario di Genova nell'ambito del più ampio programma di sistemazione del nodo medesimo con il quale si intende separare i flussi di traffico metropolitano da quelli a lunga percorrenza, realizzando anche nuove fermate che assolvano alla funzione di interscambio con il traffico urbano e conferendo così maggiore attrattività al trasporto ferroviario passeggeri, e che mira nel contempo a potenziare il servizio merci, al fine di assicurare continuità dei traffici affluenti via mare verso le aree padane ed i valichi affini, consentendo — tra l'altro — l'ampliamento del «fascio merci di Voltri» con istradamento dei treni sul terzo valico verso il Nord-Italia ed il resto d'Europa;

che il suddetto intervento è riconducibile al programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera di questo Comitato n. 121/2001 ed in particolare al citato asse ferroviario «Ventimiglia-Genova-Novara-Milano» ed appare quindi funzionalmente connesso ad altri interventi sul medesimo sistema, in particolare alla realizzazione del: «terzo valico dei Giovi» — linea AV/AC Milano-Genova per il quale viene sottoposta a questo Comitato, nella seduta odierna, la approvazione del progetto preliminare;

che detto primo intervento comprende due gruppi di opere:

a) quadruplicamento della tratta Genova Voltri - Genova Sampierdarena, scomponibile in tre lotti:

il completamento della variante tra Genova Voltri e Genova Pegli con sistemazione della stazione di Genova Voltri e realizzazione — tra l'altro — di aree di parcheggio e del nuovo scalo merci a servizio dei traffici portuali;

il prolungamento verso est della «Bretella di Genova Voltri» fino alla linea succursale dei Giovi, in prossimità del bivio Polcevera;

la specializzazione della linea dei Giovi al traffico locale con eliminazione delle interferenze delle linee nell'ambito della stazione Sampierdarena;

b) sestuplicamento della tratta Genova Principe - Genova Brignole, con riassetto degli impianti di Genova Brignole finalizzato all'estensione del servizio metropolitano fino all'area di Terralba, con una nuova fermata in quest'ultima località e con prolungamento delle esistenti gallerie Colombo e S. Tommaso ed il riutilizzo della galleria delle Grazie;

che gli interventi intesi alla definizione del nuovo assetto ferroviario del nodo di Genova hanno formato oggetto di un protocollo d'intesa stipulato il 22 ottobre 1999 tra la regione Liguria, il comune di Genova e Ferrovie dello Stato S.p.a., che ha individuato anche le priorità;

che il progetto preliminare dell'intervento all'esame è corredato dallo studio di impatto ambientale (S.I.A.) ai fini della sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale che, in linea con le indicazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è stata effettuata in ambito regionale;

che la regione Liguria, con delibera di giunta n. 443 del 17 aprile 2003, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sia sotto il profilo della localizzazione urbanistica sia sotto quello della compatibilità ambientale sul progetto in questione, dopo aver acquisito — tra l'altro — il parere del comune di Genova e della provincia e, per quanto concerne i rilevati profili di compatibilità ambientale, previa istruttoria del Comitato tecnico regionale per il territorio — Sezione per la valutazione di impatto ambientale conclusasi con l'emanazione del parere n. 53/133 del 1° aprile 2003;

che il progetto è stato inviato anche agli enti gestori delle interferenze, in vista della risoluzione delle interferenze stesse, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 190/2002, e che, a seguito di tale invio, è stata rilevata l'esistenza di ulteriori interferenze non considerate originariamente in sede di quantificazione della stima del costo del progetto;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni cui subordinare l'approvazione del progetto, illustrando le motivazioni in caso di mancato accoglimento delle osservazioni come sopra formulate;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore viene individuato in Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) S.p.a.;

che la realizzazione è prevista mediante affidamento a contraente generale, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002;

che il completamento dei lavori avverrà entro il mese di settembre 2013;

sotto l'aspetto finanziario:

che in fase di progettazione il costo dell'intervento è stato stimato in 611,2 Meuro e comprende — oltre ai costi diretti, calcolati sulla base di costi tipologici di riferimento, modificati con fattori correttivi in relazione a specifiche caratteristiche del progetto, e ad una quota per imprevisti — costi indiretti ed oneri generali calcolati in funzione delle modalità di affidamento ed inclusivi anche di oneri per opere extralinea e di riambientalizzazione per 35,1 Meuro;

che vengono esposti i motivi di incremento rispetto alla stima di costo riportata in premessa e che in particolare tale incremento è ricondotto ad ampliamento funzionale del progetto, adeguamento a norme di legge ed a nuovi standards di sicurezza, ad approfondimenti progettuali ed alle citate modalità di affidamento;

che la previsione di ulteriori lavori, prescritti in accoglimento di richieste formulate dalla regione in sede di esame del progetto, e soprattutto la risoluzione di interferenze con pubblici servizi non considerate nel progetto comportano oneri aggiuntivi, per circa 11,2 Meuro, il che porta il costo complessivo dell'intervento a 622,4 Meuro;

che, secondo le risultanze esposte nel dossier di valutazione redatto da R.F.I. ed aggiornato in relazione alla nuova stima di costo, l'investimento dovrebbe comportare ricavi differenziali, al netto dei costi differenziali, di 6,6 Meuro annui;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare:

1.1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato in linea tecnica, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della tratta ferroviaria Genova Voltri - Genova Brignole per un costo complessivo di 622,4 Meuro ed è riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera;

1.2 ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 190/2002, il suddetto importo di 622,4 Meuro costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed è comprensivo dei maggiori oneri connessi alle prescrizioni delle amministrazioni accolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla risoluzione delle interferenze con pubblici servizi, quantificati in 11,2 Meuro.

Nella progettazione definitiva il costo dell'opera, nell'ambito di detto limite, verrà disaggregato nelle varie voci di spesa ed in particolare distintamente articolato nella quota riferita ai lavori ferroviari e nella quota relativa al totale degli oneri per opere e misure di compensazione dell'impatto territoriale e sociale;

1.3 le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del suddetto progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. In particolare nella prima parte vengono riportate le prescrizioni di carattere generale, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a recepimento delle prescrizioni previste dal citato Comitato tecnico regionale per il territorio - Sezione per la valutazione di impatto ambientale ed inclusive della definizione delle interferenze, mentre nella seconda parte sono riportate le prescrizioni rela-

tive ai singoli lotti in cui è scomponibile l'intervento, prescrizioni in parte anche reiterative di alcune prescrizioni generali;

1.4 tenuto conto che la realizzazione dell'intervento in questione vale ad assicurare piena funzionalità al «terzo valico dei Giovi» — linea AV/AC Milano-Genova e considerato che quest'ultimo dovrebbe essere completato entro il 2011 a seguito dell'avvio delle «attività anticipate» di cui al punto 2 della delibera n. 78 adottata in data odierna, in sede di progettazione definitiva verrà altresì valutata la possibilità di prevedere idonee misure intese ad assicurare che l'andamento dei lavori delle due opere presenti congrue scansioni temporali.

2. Clausole finali:

2.1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «potenziamento infrastrutturale tratta ferroviaria Genova Voltri - Genova Brignole» approvato con la presente delibera;

2.2 il suddetto Ministero provvederà a verificare che il progetto definitivo concernente l'intervento di cui sopra, da sottoporre all'approvazione di questo Comitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, sia conforme alle prescrizioni riportate nell'allegato 1 e che sia altresì assicurato il rispetto delle indicazioni di cui al precedente punto 1.2.

Roma, 29 settembre 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 93

———

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI

Parte prima - *Prescrizioni di carattere generale.*

In sede di progettazione definitiva:

1) dovranno essere forniti i progetti dettagliati di tutti gli interventi di contenimento del rumore emesso utili a conseguire il rispetto dei limiti di legge in materia di rumore ferroviario, sia per quanto riguarda l'installazione di barriere acustiche, sia per gli interventi diretti sui ricettori. Nel progetto dovrà essere evidenziato l'effetto dell'intervento di bonifica acustica ed i conseguenti livelli di rumore attesi. Tale analisi dovrà riguardare tutte le tratte interessate al potenziamento infrastrutturale;

2) dovranno essere definiti gli impegni temporali ai fini della effettiva realizzazione degli interventi mitigativi, e del relativo assoggettamento alla condizione che l'esecuzione degli stessi avvenga in via preliminare all'apertura dei cantieri, ove possibile, e comunque non oltre la chiusura dei cantieri stessi;

3) dovrà essere data indicazione nella parte finanziaria della copertura degli oneri derivanti sia dagli interventi di mitigazione dell'impatto acustico sia della parte espropriativa;

4) dovrà essere effettuata una attenta valutazione delle implicazioni relative ai diversi impatti conseguenti all'aumento di traffico merci pari a circa il triplo dei convogli con particolare riferimento all'impatto acustico e vibrazionale nonché l'individuazione di alternative di percorso;

5) dovrà essere fornita la precisa indicazione delle tipologie dei materiali di risulta e delle rispettive quantità in relazione al loro riutilizzo per ripascimenti, riutilizzi in loco e in cava, riempimenti o invio a discarica;

6) dovrà essere previsto un impianto acquedottistico provvisorio, collegato agli acquedotti cittadini, per sopperire alle necessità di quegli utenti che risulteranno danneggiati dal prosciugamento delle sorgenti o delle derivazioni in concessione. Qualora, al termine dei lavori, le sorgenti e le derivazioni dovessero tornare al regime attuale, detto impianto verrà smantellato; qualora, invece, detti organismi dovessero, come appare per diversi casi probabile, risultare irrimediabilmente danneggiati occorrerà trasformare gli impianti provvisori in definitivi; oppure, in ottica di salvaguardia della risorsa idrica, dovrà essere valutata la possibilità, in termini di priorità, di utilizzare, tramite la costruzione di specifico impianto, le acque drenate dalle gallerie. È quindi da prevedere, comunque, una compensazione degli impatti esercitati sulla componente idrogeologica nei confronti del suo utilizzo attuale, impatti che, seppure con entità e con estensione non del tutto definibili sono da ritenersi certi o fortemente probabili;

7) dovranno essere indicati gli approvvigionamenti di materiali litologici necessari per la realizzazione delle opere;

8) dovrà essere previsto il monitoraggio ambientale per il controllo della fascia di influenza esercitata dalle gallerie sul quadro idrogeologico; dovrà essere predisposto uno specifico programma dettagliato, con indicazione dei punti di controllo (comprensivi delle emergenze idriche e delle derivazioni fornite in concessione e di una rete di piezometri a cavallo degli scavi), della periodicità della verifica e di uno schema di elaborazione rispetto al regime meteorologico e all'acqua drenata dalle gallerie;

9) dovrà essere attuato un preciso confronto con indicazioni tecnico-normative dei Piani di Bacino stralcio in vigore, al fine di rendere gli interventi infrastrutturali compatibili con i piani stessi, e al fine di razionalizzare gli imbocchi del bisogno;

10) dovranno essere individuate le migliori soluzioni che permettano, sia per quanto concerne l'impianto di depurazione di Voltri e soprattutto per le condotte fognarie che intersecano le linee ferroviarie, di effettuare agevolmente opere di manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi di adeguamento/potenziamento;

11) dovranno, tenuto conto della tipologia della stazione di Voltri, essere messe in atto le più opportune iniziative per garantire la continuità dell'accesso anche per le persone a ridotta capacità motoria. Ciò anche per consentire, nel futuro, un'effettiva possibilità di interscambio tra servizio di trasporto a lunga percorrenza e servizio di trasporto locale su ferro;

12) dovrà essere approfondita la risoluzione progettuale relativa all'innesto dell'Aurelia *bis* in prossimità dello scalo ferroviario, in relazione con i flussi viabilistici di via Don Giovanni Verità, lato Voltri centro. Analogamente si richiede una maggiore specificazione del tratto che da fine rampa prosegue in direzione Palmaro;

13) dovrà essere verificata la congruità delle geometrie planimetriche indotte sull'asse viabilistico di via Don Giovanni Verità e sua prosecuzione in via Gaspare Buffa, derivanti dall'allargamento dell'attuale sovrappasso ferroviario esistente anche ai fini di eventuali espropri;

14) dovrà essere approfondita la possibilità d'inserimento, nei limiti imposti dalla sicurezza, di una seconda accessibilità pedonale attraverso un collegamento che unisca quest'ultima con la sottostante via Archimede, stante la creazione di una fascia destinata a verde da realizzarsi lungo i nuovi fasci ferroviari previsti ed aventi un unico accesso in corrispondenza di piazza Raggi;

15) dovrà essere effettuata la realizzazione della stazione di Terralba unicamente in relazione all'avvenuto quadruplicamento dell'intero nodo di Genova, nella prevista direzione di levante, in quanto l'inserimento di una fermata nell'attuale configurazione del piano del ferro comporterebbe, nei fatti, una strozzatura con conseguenti ritardi dei servizi e pedaggi aggiuntivi per l'occupazione del nodo;

16) dovrà essere prevista in tutte le stazioni interessate dal potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole, la realizzazione dello sbarco, per i marciapiedi *ex-novo,* alla quota d'incarrozzamento, ed il sollevamento a pari quota delle banchine non interessate direttamente dalle opere. Dette opere dovranno necessariamente essere previste, tenuto anche conto che sono in fase di attuazione interventi di generale riqualificazione degli impianti ed opere di «Grandi Stazioni S.p.a.».

Definizione delle interferenze.

1) In sede di progettazione definitiva:

a) si dovranno individuare le soluzioni per evitare conflitti con i lavori per il deviatore del rio Noce;

b) si dovranno adottare le misure di protezione civile, con specifico riferimento all'area di Brignole ed alle pertinenze in oggi inondabili come confermato dal Piano di Bacino;

c) si dovrà dare dimostrazione della congruenza con il progetto dello scolmatore del Bisagno;

d) si dovrà definire un cronoprogramma dettagliato con precisa indicazione dei cantieri per evitare interferenze con i lavori di ricopertura del Bisagno.

2) Si dovrà individuare la nuova collocazione del campo da calcio S. Carlo.

3) Si dovranno definire gli accorgimenti progettuali atti a rendere «compatibile» l'opera e garantire l'efficienza idraulica della rete esistente, nella tratta di Voltri (eliminazione della prevista deviazione).

4) Dovrà essere approfondita la problematica relativa all'inquinamento naturale, ad esempio elevate concentrazioni di Cr - As o amianto nelle rocce oggetto di scavo, soprattutto a ponente, dovrà pertanto essere verificato conseguente metodo di scavo e la sistemazione del materiale di risulta pertanto alla luce della recente normativa valutando le ricadute economiche.

5) In relazione alla interferenza tra l'opera di progetto e la fragilità geomorfologica della dorsale collinare di Fegino si dovrà:

definire il programma degli approfondimenti geognostici (studi, indagini e monitoraggi) atti a verificare il grado di pericolosità geomorfologica in relazione all'opera prevista;

definire le soluzioni progettuali atte a garantire la stabilità del versante e dell'edificato esistente;

definire il piano dei monitoraggi in corso d'opera.

6) In relazione all'interferenza dell'opera con T. Polcevera (realizzazione pila a sostegno impalcato ferroviario) si dovranno:

effettuare accurate verifiche idrauliche atte a verificare la compatibilità di quanto previsto in relazione al rischio idraulico che caratterizza l'area;

adottare soluzioni progettuali atte sia a omogeneizzare la nuova opera con le strutture esistenti che migliorare l'efficienza idraulica per un congruo tratto di asta torrentizia.

7) In relazione all'interferenza tra l'opera di progetto e l'area metropolitana sia nei confronti dell'edificato, per i tratti a ridotta copertura, che della rete sotterranea dei deflussi (tombinature «storiche» dei rivi) si dovrà:

effettuare l'analisi preventiva dello stato di consistenza e caratteristiche dell'edificato;

definire un piano dei monitoraggi strumentali per garantire la staticità dei manufatti;

provvedere alla definizione di soluzioni progettuali atte a garantire la compatibilità dell'opera nei confronti della stabilità dei manufatti e della rete sotterranea dei deflussi.

Parte seconda - *Prescrizioni relative ai singoli lotti.*

LOTTO 1

Tratta Voltri-Pegli

Stazione di Voltri.

In sede di progettazione definitiva si dovrà favorire l'accessibilità alla stazione per le persone con ridotte capacità motorie.

Fermata di Palmaro.

In sede di progettazione definitiva si dovrà:

prevedere la possibilità di realizzare un parcheggio di interscambio;

prevedere la possibilità di realizzare un prolungamento del sottopasso di stazione per facilitare l'interscambio.

LOTTO 2

Prolungamento lato levante della bretella di Genova-Voltri

Cantieristica.

In sede di progettazione definitiva si dovrà verificare la cantieristica in rapporto al progetto del terzo valico dei Giovi.

LOTTO 3

Specializzazione linea dei Giovi al traffico locale con eliminazione interferenze delle linee in ambito Sampierdarena

Funzionalità della stazione (Sampierdarena).

In sede di progettazione definitiva si dovrà evidenziare la necessità di creare un nuovo percorso di collegamento con piazza Montano e via Dondero al fine di realizzare un sistema di percorsi efficienti che siano in grado di integrarsi funzionalmente con il trasporto pubblico.

LOTTO 4

Riassetto degli impianti di Genova-Brignole conseguente al servizio metropolitano da estendere fino all'area di Terralba

Verifica uscite di sicurezza - uscite pozzi di ventilazione corso Carbonara.

In sede di progettazione definitiva si dovrà concordare con il comune il punto e il tipo di manufatto con cui far emergere l'uscita dei pozzi. In linea di massima non dovranno essere interessate essenze arboree di pregio e dovranno essere messe a dimora adeguate piantumazioni intorno al manufatto di uscita dei pozzi in modo che lo stesso risulti scarsamente visibile.

Uscita di sicurezza largo E. Lanfranco.

In sede di progettazione definitiva, dovrà quindi essere concordata un'altra localizzazione e/o un altro tipo di manufatto esterno (es. uscita dentro il sottopasso esistente, ecc).

Uscite di sicurezza della fermata dei treni metropolitani.

In sede di progettazione definitiva si suggerisce che le uscite di sicurezza siano portate verso le estremità dei marciapiedi di stazioni, al di là dell'alveo del Bisagno e che l'uscita avvenga con apposita galleria e/o passaggio pedonale verso corso Galilei e/o via Oliveri; sarebbe auspicabile inoltre che dette uscite potessero anche trasformarsi in un accesso vero e proprio e diretto alla stazione del quartiere di S. Fruttuoso (via Archimede - piazza Giusti), particolarmente utile per i pendolari della zona.

Piano di Bacino del Bisagno.

In sede di progettazione definitiva si dovrà assicurare la compatibilità delle nuove opere con il Piano di Bacino del Bisagno.

Parco di Terralba.

In sede di progettazione definitiva si dovrà necessariamente deviare il corso del Rio Rovare e del Rio Noce.

Fermata di Terralba.

In sede di progettazione definitiva si dovrà effettuare la realizzazione di tale fermata unicamente a seguito del quadruplicamento delle linee a levante di Brignole.

Accessibilità pedonale alla stazione di Genova Brignole.

In sede di progettazione definitiva si dovrà approfondire la possibilità di inserimento, nei limiti imposti dalla sicurezza, di una seconda accessibilità pedonale attraverso un collegamento che unisca quest'ultima (piazza Raggi) con la sottostante via Archimede.

Quota di incarrozzamento delle banchine nelle stazioni di Genova Brignole e di Genova Principe.

In sede di progettazione definitiva si dovrà prevedere il sollevamento alla quota d'incarrozzamento delle banchine non interessate direttamente alle opere in progetto nelle stazioni di Principe e Brignole.

04A01428

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 febbraio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2583
Yen giapponese	132,73
Corona danese	7,4509
Lira Sterlina	0,68540
Corona svedese	9,1759
Franco svizzero	1,5699
Corona islandese	86,25
Corona norvegese	8,7370
Lev bulgaro	1,9557
Lira cipriota	0,58624
Corona ceca	33,323
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,85
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6686
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,8368
Leu romeno	40807
Tallero sloveno	237,3100
Corona slovacca	40,570
Lira turca	1670000
Dollaro australiano	1,6471
Dollaro canadese	1,6784
Dollaro di Hong Kong	9,7810
Dollaro neozelandese	1,8340
Dollaro di Singapore	2,1294
Won sudcoreano	1467,24
Rand sudafricano	8,6509

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A01673

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna, recante lo statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000.

A seguito dell'emanazione della legge 19 agosto 2003, n. 251, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 2003, che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 16 ottobre 2003.

L'atto sunnominato è entrato in vigore, ai sensi dell'art. 39, il 4 febbraio 2004.

04A01491

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Aurora Società fiduciaria e di revisione e certificazione contabile a r.l.», in Cesena.

Con D.D. 2 febbraio 2004, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Aurora Società fiduciaria e di revisione e certificazione contabile a r.l.», con sede legale in Cesena (Forlì), numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 03372060404, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

04A01490

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione del nuovo regolamento delle attività istituzionali dell'Enasarco

Con atto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 9PP/81244/RAP-L-38 del 23 dicembre 2003 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 81, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Enasarco, in data 30 ottobre 2003, concernente il nuovo Regolamento delle attività istituzionali.

La Fondazione, con delibera n. 103 del 30 dicembre 2003, ha ottemperato alle condizioni apposte dai Ministeri vigilanti.

04A01369

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento del capitale sociale di «Po Vita assicurazioni S.p.a.», in Parma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - comunica che, in attuazione della delibera dell'assemblea dei soci del 1° ottobre 2003, il Consiglio di amministrazione della società «Po Vita Assicurazioni S.p.a.» ha richiesto ai soci la sottoscrizione di un aumento del capitale sociale pari a euro 8 milioni, interamente eseguita nei termini. Il capitale sociale della società «Po Vita Assicurazioni S.p.a.» ammonta, pertanto, a euro 70.000.000.

04A01368

Cambio della denominazione sociale di «Ticino Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni Società per Azioni» (in breve «Ticino Assicurazioni S.p.a.»), in Roma.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 9 febbraio 2004, ha approvato ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, le modifiche statutarie deliberate in data 17 dicembre 2003 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di «Ticino Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni Società per azioni» (in breve «Ticino Assicurazioni S.p.a.»). Tali modifiche riguardano il cambio della denominazione sociale in «Montepaschi Assicurazioni Danni Società per azioni» (in forma abbreviata «Montepaschi Assicurazioni Danni S.p.a.»).

04A01371

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognomi in forma originaria

Su domanda del signor Raimondo Mauri intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Maver», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-114/2004 di data 2 febbraio 2004 limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/471 di data 11 aprile 1933 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del signor Mario Maver, padre dell'istante è stato cambiato nella, forma italiana di «Mauri».

Per l'effetto, il cognome del signor Raimondo Mauri, nato il 13 settembre 1934 a San Dorligo della Valle e ivi residente in Bagnoli della Rosandra n. 254 è ripristinato nella forma originaria di «Maver».

Su domanda del signor Enrico Mauri intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Maver», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-115/2004 di data 2 febbraio 2004 limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/471 di data 11 aprile 1933 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del signor Mario Maver, nonno dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Mauri».

Per l'effetto, il cognome del signor Enrico Mauri, nato il 28 marzo 1965 a Trieste e residente a San Dorligo della Valle (Trieste), Bagnoli della Rosandra n. 254/A è ripristinato nella forma originaria di «Maver».

04A01370 - 04A01361

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI BOLZANO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta «Gufler Erich» con sede a 39012 Merano - via Dante Alighieri, 35/a, già assegnataria del marchio di identificazione 71 BZ, ha restituito a questo ufficio, per la deformazione, un punzone curvo di prima grandezza reso inservibile dall'uso.

04A01364

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI VENEZIA

Comunicati concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi, nell'anno 2003:

MARCHIO	DENOMINAZIONE	SEDE
52 VE	Missiaglia S.r.l.	Venezia
107 VE	Nardi Sergio	Venezia
146 VE	Ottochian Aldo Guido	Venezia
167 VE	Volpato Loris	Venezia
188 VE	Marchiori Antonio	Venezia-Mestre
213 VE	«La bottega dell'orologiaio» di Bassich Gabriella	Venezia
208 VE	Rosan Claudio	Venezia
266 VE	Serenissima Bijoux di Farber rag. Giorgio & C. sas	Venezia
267 VE	Ballarin Mario	Chioggia
282 VE	Paropamiso di Paciello Michel & C. snc	Venezia
347 VE	Asteria di Vito Luisa	Carole

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marcho a fianco indicato, hanno presentato nell'anno 2003, regolare dichiarazione di smarrimento dei quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

MARCHIO	DENOMINAZIONE	SEDE	PUNZONI SMARRITI
167 VE	Volpato Loris	Venezia	1
181 VE	Brocca e Damin snc di Brocca Luigino e Damin Emanuele	Venezia-Mestre	1
251 VE	Pasqualetto Pietro Attilio	Dolo	1

04A01430 - 04A01431

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, recante: «Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2004).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 7, seconda colonna, all'art. 4, comma 2, dove è scritto «2. Al comma *3* dell'articolo 4 del decreto ...», leggasi: «2. Al comma *4* dell'articolo 4 del decreto ...».

04A01601

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401039/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77